IV LEGISLATURA - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4031

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CERVONE, NUCCI e CASTELLUCCI

Presentata il 28 aprile 1967

Integrazione dell'allegato n. 4 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

Onorevolt Colleght! — Una nuova professione che di recente si è concretata nel campo del lavoro è quella di « collaudatore di armi automatiche » cui spetta il compito di controllare la regolarità dell'arma e la precisione del tiro.

Va precisato che le armi in questione (fucili mitragliatori e mitragliatrici) hanno una cadenza di tiro di circa 700-800 colpi al minuto.

Ove si consideri che i collaudatori hanno un orario di lavoro di sei ore giornaliere, ci si rende conto dei rischi professionali che sugli stessi gravano.

Oltre infatti agli svantaggi di dovere lavorare in ambienti saturi dei residui gassosi della combustione (ossido di carbonio, azoto, anitride carbonica, ecc.), detti lavoratori sono sottoposti ad un intenso grado di rumorosità che si riscontra nelle sale di tiro.

È stato a tale proposito rilevato che « anche quando le pareti e il soffitto sono ricoperti da materiale antifonico, si riscontrano costantemente intensità dell'ordine di 130-135 db ».

In relazione a tale situazione riteniamo sia doveroso tutelare tale categoria (che peraltro è molto limitata non raggiungendo neppure le 100 unità) prevedendo fra le cause di sordità da rumore indicate nell'allegato n. 4 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche questa nuova lavorazione.

Ci onoriamo pertanto di sottoporre alla vostra approvazione la presente proposta, la quale non importa alcun onere a carico dello Stato, e sulla quale chiediamo il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Alla tabella delle malattie professionali, allegato n. 4 al testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è aggiunta, alla voce n. 38 concernente la « Sordità da rumori », la lettera « i » del seguente tenore: « lavori di prova e collaudo di armi automatiche ».